

===== ALLEGATO "G" ALL'ATTO REPERTORIO N.9.780 =====

=== STATUTO DELLA FONDAZIONE "FONDAZIONE SERENITA' - ONLUS" ===

===== ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE =====

La Fondazione retta dal presente statuto è denominata: =====

===== "FONDAZIONE SERENITA' - ONLUS". =====

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 (dodici) e seguenti del codice civile. =====

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. =====

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Basilicata. =====

===== ARTICOLO 2 - SEDE =====

La Fondazione ha sede in Moliterno (PZ), alla via Parco del Seggio. =====

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'organizzazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'organizzazione stessa. =====

Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purchè avvengano all'interno del territorio del comune di Moliterno. =====

Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. =====

===== ARTICOLO 3 - SCOPO =====

La Fondazione, che non ha finalità di lucro, **persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.** =====


La Fondazione ha come scopo la seguente attività: =====

- l'assistenza sociale e socio sanitaria di persone anziane e/o disabili o che comunque necessitano di cure; =====

- l'assistenza, sia morale che fisica, delle persone di ogni età e soprattutto di quelle in età avanzata e/o non autosufficienti, in condizioni economiche disagiate, appartenenti ai ceti sociali più deboli e prive di assistenza o del tutto abbandonate. =====

La Fondazione, inoltre, persegue l'obiettivo di sostenere le politiche sociali di intervento del Comune di Moliterno a favore delle persone anziane e/o disabili nonché, d'intesa con le altre realtà pubbliche e del privato sociale del Comprensorio, a favore delle fasce deboli e disagiate con particolare attenzione ai servizi residenziali o comunque sostitutivi o integrativi della famiglia. =====

La Fondazione persegue, altresì, lo scopo di favorire, nel rispetto delle specifiche esigenze dei singoli anziani, il finanziamento di una rete di servizi residenziali che rispondano a criteri di molteplicità e diversità di tipologie col-



locate in un continuum che vada da strutture che offrano programmi di bassa intensità sanitaria e prevalente assistenza socio-educativa fino a strutture in grado di offrire programmi ad alta intensità di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, nel rispetto della legge nazionale e regionale che disciplinano la materia. =====

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo ad eccezione di quelle direttamente connesse e/o comunque aventi finalità di utilità e solidarietà sociale. =====

La Fondazione, inoltre, intende raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità. =====

A tale scopo la Fondazione può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi. =

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro: =====

- a) stipulare ogni atto o contratto volto alla raccolta dei fondi oltre che assumere prestiti e mutui interamente garantiti dal proprio patrimonio, acquistare, in proprietà o in diritto di superficie, immobili, stipulare convenzioni nell'ambito dell'oggetto statutario, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; =====
- b) amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonché amministrare o gestire le somme rinvenenti da tale gestione; =====
- c) amministrare, nel rispetto dei limiti di legge ed in particolare delle riserve previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi; =====
- d) stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi; =====
- e) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi suddetti; =====
- f) svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro

soggetto, attività strumentale al perseguimento degli scopi statutari; =====

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di promozione e di organizzazione di: seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico. =====

La Fondazione potrà, inoltre, compiere qualsiasi altra operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, industriale e commerciale necessaria o utile per il raggiungimento dello scopo. Il tutto allo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria e la volontà dei fondatori e nel rispetto dei limiti di legge. =====

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione e dei Fondatori predisporre un regolamento per l'ordinamento e il funzionamento interno della Fondazione. =====

===== ARTICOLO 5 - DURATA =====

La Fondazione ha durata illimitata. =====

===== ARTICOLO 6 - PATRIMONIO =====


Il patrimonio della Fondazione è composto: =====

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali, in denaro o in beni mobili e/o immobili, o da altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità dell'ente, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo e, successivamente, dai Partecipanti; =====
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; =====
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; =====
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà essere destinata a incrementare il patrimonio; =====
- dai contributi attribuiti al patrimonio dell'ente dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. =====

===== ARTICOLO 7 - FONDO DI GESTIONE =====

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: =====

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; =====
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; =====
 - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; =====
 - dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori, dei Partecipanti e degli Amici della Fondazione. =====
- Tutte le risorse e le rendite della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento



della Fondazione stessa. =====
L'organo amministrativo provvederà all'investimento del denaro e delle rendite che perverranno alla Fondazione, nel modo che riterrà più sicuro e redditizio, con il fine di autofinanziare lo sviluppo della Fondazione e l'attuazione della volontà dei fondatori, per il raggiungimento dello scopo sociale. =====

===== ARTICOLO 8 - FONDI NOMINATIVI =====

E' possibile costituire, senza oneri burocratici e con un importo minimo stabilito annualmente dall'organo amministrativo, un proprio fondo nominativo presso la Fondazione. =====

Tali fondi possono avere diverse destinazioni e formulazioni:

- Fondo per gli anziani e/o disabili: i relativi progetti e/o programmi verranno realizzati a nome del fondo, in modo da rispondere ai numerosi bisogni della terza età (assistenza residenziale, semiresidenziale, domiciliare, gruppi di auto-aiuto, formazione di volontari, integrazione sociale); =====

- Fondo per la comunità: i relativi progetti e/o programmi verranno realizzati a nome del fondo in modo da rispondere ai mutevoli bisogni della comunità. In tale fondo confluiranno comunque tutte le devoluzioni senza specifica formulazione; =====

- Fondo per area di interesse: i relativi progetti e/o programmi verranno realizzati a favore di una particolare area tematica stabilita dal donatore al momento della costituzione del fondo; =====

- Fondo con diritto di indirizzo: il donatore potrà partecipare all'attività di erogazione indicando i beneficiari; =====

- Fondo designato: i relativi progetti e/o programmi verranno realizzati a nome del fondo e a favore di una o più organizzazioni selezionate dal donatore al momento della costituzione del fondo. =====

Ogni fondo potrà essere costituito con atto pubblico, attraverso una donazione, per testamento, utilizzando una assicurazione o altra idonea modalità, nelle forme indicate dagli artt. 782 e 783 del c.c.. =====

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire nuovi fondi in ragione delle richieste che perverranno. =====

===== ARTICOLO 9 - MODALITA' PARTICOLARI DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA =====

La Fondazione: =====

a) si impegna, tramite apposite convenzioni con gli enti locali o soggetti pubblici, a garantire l'erogazione di finanziamenti per i servizi di assistenza di cui all'articolo 3; ==

b) qualora riceva in donazione un immobile o una porzione di immobile con vincoli specifici, nell'atto pubblico può essere convenuto che il donante sia assistito nel medesimo immobile o porzione di immobile donata o, con il consenso del donante stesso, in altra corrispondente struttura. =====

Il raggiungimento degli scopi e la conseguente copertura finanziaria della spesa dovrà essere garantita da apposite po-

lizzate e/o contratti all'uopo stipulati. =====
Nel medesimo atto deve essere altresì convenuto che la Fondazione, divenuta proprietaria dell'immobile o della porzione di immobile donata, ha facoltà di realizzarvi, fermo il predetto obbligo di assistenza in loco eventualmente assunto, una struttura di casa-famiglia nella quale ospitare e far assistere altri anziani, con gradualità e idoneità di inserimento, che a quel momento risultino in attesa di ricevere le prestazioni di assistenza residenziale. =====

===== ARTICOLO 10 - ESERCIZI FINANZIARI E BILANCIO =====

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. ==
Entro il 31 (trentuno) ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 (trentuno) marzo successivo il bilancio d'esercizio consuntivo di quello decorso. =====

Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio consuntivo devono essere illustrati al Collegio dei Partecipanti nella prima riunione utile dopo la loro approvazione con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione e accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Tesoriere o del Collegio tecnico-contabile se nominati. =====

E' vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve o capitale durante la vita della Fondazione, ovvero di qualsiasi altra forma di utilità economica ai fondatori, ai partecipanti, agli amministratori, ai revisori e dipendenti, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. =====

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. =====

===== ARTICOLO 11 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE =====

I membri della Fondazione sono: =====

- a) il fondatore promotore privato; =====
- b) il fondatore promotore pubblico; =====
- c) i partecipanti; =====
- d) gli amici della Fondazione. =====


- Fondatori promotori - =====

- Il fondatore promotore privato è il sig. DE SIO Matteo, che ha sottoscritto l'atto costitutivo. =====

- Il fondatore promotore pubblico è il Comune di Moliterno, che ha sottoscritto l'atto costitutivo. =====

- Partecipanti - =====

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla



vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. =====
Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. =====

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. =====

Possono essere nominati Partecipanti le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati e altre istituzioni aventi sede anche all'estero. =====

- Amici della Fondazione - =====
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti "Amici della Fondazione" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e/o in beni e/o prestazioni personali. =====

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE E RECESSO =====

Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: =====

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti la Fondazione; =====
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. =====

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: =====

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; =====
- apertura di procedure di liquidazione; =====
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. =====

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art.24 del codice civile, restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. =====

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione. =====

ARTICOLO 13 - ORGANI DELLA FONDAZIONE =====

Gli organi della Fondazione sono: =====

- a) il Consiglio di Amministrazione; =====
- b) il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente; =====
- c) il Collegio dei Partecipanti; =====
- d) il Direttore (eventuale); =====
- e) il Consiglio di Gestione (eventuale); =====

